

1. QUESITO N.1:

Buongiorno,

In merito alla procedura in oggetto chiediamo se è possibile partecipare con OG2 di importo capiente per l'intero appalto, dichiarando di subappaltare la categoria OS-2A al 100% ad impresa in possesso di idonea certificazione o se è necessaria fare associazione di impresa in sede di gara.

Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro,

Distinti Saluti

RISPOSTA:

Il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: "Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante."

2. QUESITO N. 2

Per prestazione di servizi, si intende uno staff che si occupi di prendere in consegna tutti i beni, gestire le chiamate. O altro ? . Si chiede di chiarire le mansioni.

Distinti saluti

RISPOSTA: L'oggetto dell'appalto, relativo alla componente servizi, è indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. QUESITO N.3

Buongiorno,

siamo un'impresa in possesso della categoria SOA OG2 classifica V volevamo chiedere precisazioni sulla modalità di partecipazione ossia se la categoria scorporabile OS2A è subappaltabile al 100% oppure se dobbiamo necessariamente costituire un ATI con impresa qualificata.

RISPOSTA: Il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: "Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante."

4. QUESITO N. 4

Buongiorno, si richiede se si tratta di un appalto integrato, nel senso che per partecipare alla gara è necessario sia avere requisiti per la parte dei servizi che per la parte edile?

RISPOSTA: Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: “*L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto*”. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: “REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i **requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi**, ai sensi dell'art. 28 del Codice”.

5. QUESITO N. 5

Si richiede specifiche in merito ai servizi di manutenzione di ogni lotto, dato che questi non sono classificati con categorie SOA, vorremo sapere se essendo in possesso di attestazione SOA OG2 class.II e OS2-A class. II possiamo partecipare ai lotti 2 e 3 o si necessita di altro? Medesima richiesta per il lotto 1 al quale parteciperemo in A.T.I. per la categoria OG2.

RISPOSTA:

Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: “*L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto*”. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: “REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i **requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi**, ai sensi dell'art. 28 del Codice”.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara “*Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti*”.

6. QUESITO N. 6

si chiedono i seguenti chiarimenti: essendo in possesso della categoria OG2 classifica II è possibile partecipare al lotto n.1 in raggruppamento temporaneo di imprese ed al lotto 2 e 3 in forma singola subappaltando interamente i lavori ricadenti nella categoria OS2-A? oppure non è possibile cambiare forma di partecipazione? Si chiede ancora, non essendo in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria per la componente servizi, è possibile subappaltare per intero tale componente per tutti i lotti?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara *“Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti”*.

Inoltre, il subappalto qualificante è vietato, come previsto dall'art. 6.4 del disciplinare di gara: *“Trattandosi di Accordi quadro, si ricorda che gli importi delle categorie prevalenti e scorporabili indicati in ciascun lotto rappresentano, in realtà, soglie massime. Ogni contratto attuativo, quindi, potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG2/OS2-A) o entrambe, e in tale ultimo caso di volta in volta ciascuna delle due categorie potrà essere la prevalente (e l'altra la scorporabile). Per tale ragione, e tenuto conto che sia OG2 sia OS2-A sono categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, ai fini della partecipazione alla presente gara non è consentito il subappalto qualificante.”*

Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: *“L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”*. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: **“REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 28 del Codice”**.

7. QUESITO N. 7

DOMANDA: In riferimento al punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER LA COMPONENTE SERVIZI DI OGNI ACCORDO QUADRO, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI il requisito di cui al punto b) Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, possa essere soddisfatto al 100% da una sola delle imprese costituenti il RTI.

RISPOSTA: Come previsto all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, *“il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso”*; si conferma quindi che tale requisito possa essere soddisfatto al 100% anche da una sola delle imprese costituenti il RTI.

8. QUESITO N. 8

DOMANDA: La procedura in oggetto prevede servizi e lavori ricadenti nella categoria OS2-A, inoltre nell'elenco dei beni oggetto di intervento è evidenziata la presenza di apparati decorativi. Tuttavia il Prezzario della Regione Toscana non contiene voci di prezzo riferibili alla gran parte delle operazioni di ordinaria a straordinaria manutenzione di superfici decorate, quali a titolo di esempio affreschi, stucchi, fregi scolpiti o modellati. I prezzi individuabili nella sezione 03-

RESTAURO sono evidentemente riferiti a superfici architettoniche storiche non decorate. Si chiede per tanto, con stretta attinenza a quanto esposto, di chiarire meglio quali siano gli interventi presumibilmente richiesti nell'ambito degli AQ in oggetto e quali i prezzi di riferimento

RISPOSTA: Gli interventi richiesti in categoria OS2-a sono esplicitati nel piano dettagliato degli interventi (voci 11 e 13). Per la parte servizi il documento prevede attività di monitoraggio, verifica e revisione dello stato di conservazione con impiego di figura qualificata (restauratore) che, compresa nel prezzo regione Toscana, costituisce un riferimento di prezzo esaustivo. Per la parte lavori il progetto specificale modalità di sviluppo esecutivo delle attività, attraverso contratti attuativi ; i contenuti estimativi di questi ultimi, ove non caratterizzabili con i prezzi del prezzo suddetto, saranno assoggettati a specifiche analisi

9. QUESITO N. 9

DOMANDA: Buongiorno, al punto b) di pag. 16 del disciplinare di gara si chiede di dimostrare il fatturato specifico medio annuo per SERVIZIO di manutenzione ordinaria edile di beni immobili sottoposti a tutela. Il SERVIZIO richiesto, come descritto all'art. 1 del CSA, è uguale per qualunque categoria di lavoro, pertanto chiediamo se è sufficiente partecipare alla gara dimostrando i requisiti di servizi eseguiti negli ultimi cinque anni indipendentemente dalla categoria dei lavori applicata nel bando di gara.

RISPOSTA:

Per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice: “ *L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto*”. Vedasi infatti l'art. 6 del disciplinare di gara: “**REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli del disciplinare di gara ed in particolare i requisiti di qualificazione e capacità indicati per ciascuna prestazione di lavori e di servizi, ai sensi dell'art. 28 del Codice**”.

Per la componente lavori i requisiti sono quelli prescritti all'art. 6.4 del Disciplinare.

Per la componente servizi i requisiti sono quelli prescritti all'art. 6.2 del Disciplinare; è richiesto, fra l'altro, il possesso di “Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi di manutenzione ordinaria edile di beni immobili sottoposti a tutela di cui al D.L.gs. 42/2004 e s.m.i.), riferito al migliore biennio degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili”, per gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 6.2 del Disciplinare. Il fatturato specifico in questione deve pertanto essere stato realizzato per contratti di APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. Per appalto di servizi si intende appalto avente ad oggetto le attività indicate all'art. 1 del CSA e non inquadrabili come “lavori”, così come definiti sempre all'art. 1 del CSA.

10. QUESITO N. 10

DOMANDA: Si chiede in merito ai requisiti richiesti per la parte dei servizi, qualora l'impresa non ne fossero in possesso, se sia possibile, come indicato nel paragrafo 8 del disciplinare, subappaltarla interamente a impresa qualificata indicando nel DGUE la mera intenzione al subappalto.

RISPOSTA:

La categoria riguardante i servizi non può essere subappaltata interamente. Infatti, l'art. 8 del Disciplinare di gara ammette il subappalto dei servizi per quanto riguarda i contratti attuativi di servizi (purché indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, a condizione che il subappaltatore posseda i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice), ma prevede anche che, a pena di nullità (...) il contratto non possa essere ceduto, non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto attuativo.

Si ribadisce in ogni caso che per la partecipazione alla gara, per ciascun lotto, trattandosi di contratto misto è necessario essere in possesso sia dei requisiti previsti per la parte servizi che dei requisiti previsti per la parte lavori, ai sensi dell'art. 28 del Codice e dell'art. 6 del disciplinare di gara.

11. QUESITO N.11

DOMANDA: Buongiorno partecipiamo alla gara come ati costituendo.

Nella sezione relativa alla comprova del pagamento del contributo di gara ci sono due spazi, uno relativo alla mandante e uno alla mandataria, il contributo a favore dell'anac deve essere pagato da entrambi?

Grazie

RISPOSTA:

Il pagamento del contributo ANAC deve essere pagato una sola volta per ciascun lotto per il quale il concorrente (singolo o in raggruppamento) intende presentare offerta. Infatti, ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara i concorrenti effettuano *"il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara in forma telematica. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta"*.

12. QUESITO N.12

DOMANDA:

Il sottoscritto [...] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa [...] con sede legale e domicilio fiscale in [...],

DELEGA

il Sig. [...], munito di idoneo documento di riconoscimento, a partecipare alle sedute pubbliche, inerenti la gara in oggetto, in nome e per conto della scrivente società.

Si ringrazia per la cortese disponibilità.

[...]

RISPOSTA:

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara "la seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID -19, e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, della presente procedura garantisce l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruttibilità e immutabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - sezione V 21 nov 2017 n. 5388)."